

COMUNE DI ARCISATE
Provincia di Varese

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO
TECNICO-AMMINISTRATIVO**

**Appalto lavori manutenzione segnaletica
orizzontale, verticale strade comunali
Anni 2018 - 2019**

PARTE I – CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto “la manutenzione segnaletica orizzontale e verticale sulle strade comunali”. Consistenti in tutte le prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione ed il rifacimento di segnaletica stradale di tipo orizzontale e verticale posta sulla viabilità pubblica del territorio comunale secondo indicazioni che verranno indicate di volta in volta dal Responsabile.

Tutto il materiale che verrà fornito e posato in opera dovrà essere conforme al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni) ed ai disciplinari tecnici in materia dettati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici; di ciò la Ditta dovrà fare esplicita menzione con apposita dichiarazione unita alla presentazione dell'offerta.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni e caratteristiche indicate nel presente capitolato speciale.

La fornitura e la posa in opera saranno eseguiti sulle strade pubbliche poste all'interno dell'area delimitata dal confine territoriale del Comune di Arcisate.

ART. 2 AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto è pari a €. 38.000,00 Iva esclusa è finanziati mediante fondi propri .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 ultimo periodo e successive modifiche e integrazioni il costo della manodopera è stimato in € 4.500,00.

L'appalto avrà inizio a seguito aggiudicazione (ex definitiva) e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2019.

ART. 3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parti integranti:

- a) il presente Capitolato;
- b) l'elenco prezzi unitari;
- c) l'offerta dell'appaltatore;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 4 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l'affidamento dell' appalto verrà esperita procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016.

Il criterio di aggiudicazione sarà la miglior percentuale unica di sconto da applicarsi al listino prezzi allegato. I prezzi così determinati saranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa fino al 31 dicembre del 2019.

L'aggiudicazione è subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell'appaltatore. Il sopraggiungere di tali cause nel corso del contratto determinerà la risoluzione automatica dello stesso senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

ART. 5

PAGAMENTI

Il pagamento avverrà tramite la presentazione del consuntivo dei lavori ordinati e sottoscritti dalla Responsabile del Servizio e liquidati, tramite presentazione di regolare fattura elettronica. La ditta appaltatrice si rende edotta degli obblighi imposti dalla legge n. 136 del 13.08.2010. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in particolare dell’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”

ART. 6

CONSEGNA - PENALE

I lavori o le consegne, anche frazionate, del materiale, dovranno avvenire entro 30 giorni dalla data di ordine dei lavori o della richiesta. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori e nella consegna del materiale, il fornitore dovrà versare una penale di **Euro 100,00**, per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento di ogni danno o spesa sostenuta in conseguenza del ritardo stesso.

ART. 7

CAUZIONE

L’affidatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà produrre cauzione definitiva determinata nell’importo e nelle condizioni secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto.

Tale cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto alla scadenza dell’accordo quadro o alla sua conclusione per raggiungimento dell’importo massimo dei lavori previsto.

ARTICOLO 8

POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

L’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati da terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

ART. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’amministrazione comunale ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni:

1. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario;
2. abbandono dell’attività lavorativa, salvo che per cause di forza maggiore accertate dal R.U.P.;
3. a seguito ripetute contravvenzioni (al raggiungimento della 4°) ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti i lavori;
4. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
5. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile;

Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale per i quali non sia prevista diversa penalità danno al Responsabile del Settore competente, previa diffida, il diritto di risolvere il contratto.

ART. 10

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi cui si riferisce il presente Capitolato Speciale potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente in elenco prezzi e/o inerente la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Detti lavori potranno richiedere l’opera di maestranze specializzate di qualsiasi tipo.

ART. 11
NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali oggetto dell'appalto dovranno corrispondere ai requisiti previsti ed essere della migliore qualità. Potranno essere richieste ulteriori prove di qualità dei vari materiali; tali spese saranno a carico della Ditta fornitrice. Il materiale non idoneo o non corrispondente a quello richiesto potrà essere rifiutato dalla D.L. e dovrà pertanto essere sostituito dalla Ditta fornitrice con altro che corrisponda alle caratteristiche richieste.

Il periodo di garanzia di ogni lavoro svolto per l'esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale è di dodici mesi a partire dalla data di regolare ultimazione dei lavori stessi riscontrata dalla bolla di lavoro di cui agli articoli precedenti. Mentre la garanzia per la fornitura e posa di segnaletica verticale è di 24 mesi.

ART. 12
NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati, o comunicati dai tecnici del Committente. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano i lavori e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera.

In particolare ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore ed occupati nei lavori dell'appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti, o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali, e/o cassa Edile per i lavori verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Qualora la committente riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il Comune committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Inoltre l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

ART. 13
ORDINI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gli interventi manutentivi saranno solo ed esclusivamente disposti dal Responsabile del Servizio, o da un suo delegato. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del predetto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in più luoghi contemporaneamente.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore, o suo rappresentante formalmente incaricato, dovrà recarsi all'ufficio del Responsabile del Servizio, nei giorni e nelle ore che saranno indicati per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che è tenuto a firmare.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto, in via informatica, o verbalmente dal Responsabile del Servizio. Detti ordini verranno archiviati da personale della ditta appaltante con metodo informatico, una volta che l'appaltatore avrà dato conferma per iscritto (via fax o tramite e-mail pec) dell'esecuzione degli stessi ed il Responsabile del Servizio avrà verificato l'effettiva corretta esecuzione di detti interventi. E' a carico dell'Appaltatore l'obbligo di dare conferma dell'esecuzione dei lavori eseguiti con le modalità anzidette entro e non oltre le ore 24 dalla conclusione degli stessi interventi. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio del Responsabile del Servizio, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Committente. Il Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi, o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. La Direzione del cantiere, o dei cantieri dovrà essere, dall'Appaltatore e a suo carico, affidata ad un tecnico, di provata capacità ed esperienza nel genere di lavori affini a quelli del presente appalto; il tecnico dovrà anche essere di pieno gradimento della Committente.

Al termine di ogni intervento di manutenzione ordinaria della segnaletica verticale e/o orizzontale, la ditta appaltatrice è tenuta a fornire al Responsabile del Servizio un resoconto dei lavori svolti in ogni singola via o piazza del territorio comunale; i relativi dati, esposti in maniera dettagliata per ogni tipo di lavorazione eseguita, dovranno essere consegnati su supporto informatico in formato .xls predisposto secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio e resteranno di proprietà del comune di Arcisate, senza che l'Appaltante possa avanzare alcuna pretesa.

ART. 14

SUBAPPALTI

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e con gli obblighi di cui all'art. 105 del Codice degli Appalti.
2. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opera che intenda subappaltare.
La quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5, del Codice degli Appalti.
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto o cottimo presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - c) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
 - d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso l'amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per la categoria e la classifica dell'importo corrispondente ai lavori da realizzare;
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'art. 80 del Codice degli Appalti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice. L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
3. L'affidamento dei lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) L'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il RUP, sentito il D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
 - c) L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza;
 - d) Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
 - e) Le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - f) Le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'appaltatore devono trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - g) Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 105 comma 16 del Codice degli Appalti.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorribili.
 5. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
 6. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre è fatto obbligo all'appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/10.
 7. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

ART. 15

DOMICILIO DELL'APPALTATORE - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL' APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara il suo domicilio legale presso la propria sede legale per tutte le relazioni fra esso e l'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore deve condurre personalmente i lavori; in caso contrario, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, restando tuttavia responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al Direttore dei Lavori. L'appaltatore, o il suo rappresentante, devono garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Trova altresì integrale applicazione il comma 4 dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 e s.m.i.

ART 16
RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore del cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

L'Imprenditore dichiara di conoscere esattamente i lavori da eseguire, oggetto del presente appalto, l'importanza e la natura degli stessi, le condizioni della mano d'opera, nonché i prezzi correnti sulla piazza per materiali e per mano d'opera ed infine l'ubicazione dei luoghi oggetto degli interventi di manutenzione.

ART. 18
PERSONALE ADDETTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, siano state impartite in forma verbale o scritta, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicati al Responsabile del Servizio.

Gli operai utilizzati dall'appaltatore negli interventi di manutenzione potranno essere allontanati dal cantiere se considerati non idonei al lavoro da svolgere. Per quanto attiene al personale impiegato nello svolgimento di attività in regime di appalto o di subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o dalla subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

ART. 19
CONTROLLI DEL COMMITTENTE

Il Comune, nel corso dello svolgimento dell'appalto effettuerà ispezioni tramite proprio personale. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della Committente, devono essere notificate all'Appaltatore.

ART. 20
ORARIO DI LAVORO

L'impresa dovrà garantire una adeguata disponibilità di personale in grado di fare fronte alle richieste. L'adeguatezza sarà valutata di volta in volta dal Responsabile del Servizio che ne darà pronta comunicazione all'impresa in base all'entità e alla complessità degli interventi da eseguire. L'orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è in linea di massima il seguente:

da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30 il
Sabato mattina dalle ore 8,00 alle ore 12,00 continuativo.

L'Impresa ha tuttavia facoltà, qualora lo ritenesse di sua convenienza, di proseguire spontaneamente nell'esecuzione dei lavori anche in ore serali o notturne, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione e senza che venga arrecato alcun disturbo al riposo delle persone o alla quiete pubblica.

Il Responsabile del Servizio può altresì richiedere di effettuare le lavorazioni esclusivamente in ore notturne, qualora le particolari condizioni di traffico di alcune arterie cittadine rendano difficoltosa l'esecuzione dei lavori nei normali orari di lavoro, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione.

ART. 21
ULTIMAZIONE DEI LAVORI -

Dopo l'esecuzione dei lavori le aree dovranno essere riconsegnate perfettamente pulite, agibili ed utilizzabili a tutti gli effetti, compresa quindi la risistemazione degli eventuali arredi che fosse stato necessario spostare e che dovranno quindi essere riportati nelle proprie sedi indicate dal Responsabile del Servizio.

ART. 22
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei lavori in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente.

I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente alla Committente in via informatica o mediante telefax e confermati entro cinque giorni dall'inizio mediante raccomandata sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 23
SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 24
SEGNALETICA STRADALE – DISCIPLINA DEL TRAFFICO

Sono totalmente a carico della Ditta esecutrice la fornitura, la posa e la manutenzione della segnaletica stradale strettamente occorrente al cantiere, e di quella orizzontale, verticale e di carattere luminoso, necessaria per poter proseguire i lavori e permettere le deviazioni del traffico veicolare.

Per quanto riguarda la segnaletica, dovranno essere rispettate tutte le normative e tutte le leggi vigenti in materia, compreso il Capitolato Speciale dei segnali stradali, predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei Lavori Pubblici e compreso pure il nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30.4.1992 n° 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n° 495, oltre alle successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che l'Impresa sarà tenuta ad una particolare cura nella disciplina del traffico medesimo, che non dovrà subire interruzioni di sorta, se non per casi eccezionali da autorizzarsi preventivamente.

In particolare resta stabilito che:

- il cantiere dovrà essere segnalato e presegnalato in modo perfettamente conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada (lavori in corso, limiti di velocità, frecce direzionali inserite, senso unico alternato a vista, transenne, coni segnaletici, luci fisse e/o intermittenti, ecc.);
- ai due estremi del cantiere sulla sede stradale, durante tutta la giornata lavorativa, dovranno essere posti movieri (almeno uno per lato) muniti di bandiera rossa e disco verde per disciplinare il traffico;

- prima di abbandonare il cantiere alla fine della giornata lavorativa, l'impresa dovrà verificare che tutta la segnaletica sia in perfetto ordine, stabile e ancorata al suolo e che nessun mezzo d'opera sostituisca in sede stradale;

Resta comunque stabilito che unico responsabile per eventuali danni a persone e/o cose, conseguenti alla manomissione di strade o aree aperte al pubblico, sarà ritenuto l'Appaltatore, restando sollevati la stazione Appaltante da ogni conseguenza al riguardo.

L'Impresa sarà pertanto tenuta ad attuare tutte le ulteriori cautele, ancorché non sopra dettagliate, per impedire il verificarsi di eventi dannosi. L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare integralmente tutte le norme del vigente Codice della Strada, nonché tutte le leggi ed i regolamenti relativi alla viabilità in genere e sarà unico responsabile per eventuali danni, ammende e sanzioni. Per tutto quanto sopra descritto nulla è dovuto all'appaltatore intendendosi che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all'atto della presentazione dell'offerta.

ART. 25

SMALTIMENTO RIFIUTI

L'Appaltatore dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed a tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di smaltimento di rifiuti.

ART. 26

CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto le parti le parti eleggono sin d'ora, come esclusivamente competente, il foro di Varese.

ART. 27

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alla normativa di cui al D.lgs 50/2016, alle norme sulla contabilità Generale, al D. Lgs 81/08 e in generale alla normativa in materia di appalti pubblici.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante Livio Giuseppe- tel. 0332/474594 mail livio.giuseppe@comunearcisate.va.it

Art. 28

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. lgs 196/2003 si informa che:

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria relativa alla stipula del contratto e per le finalità strettamente connesse allo stesso;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'art 445/2000 e salvo quanto previsto nel D.Lgs 167/06 e dalla legge 241/90 e smi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Arcisate – responsabile del trattamento è il sottoscritto responsabile unico del procedimento;
6. Il sottoscrittore può esercitare in ogni momento i diritti allo stesso attribuiti ai sensi dell'art 7 del D. Lgs 196/03 rivolgendosi al responsabile competente.